



DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Prot. n. _____

Roma,

Ai Soggetti accreditati per i servizi al lavoro ex DGR 198/2014 smi

Ai Centri per l'Impiego del Lazio

LORO SEDI

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) – PAR Lazio Garanzia Giovani – Avviso pubblico n. 2 Misura 5 “Tirocini extracurricolari nel Lazio” – D.D. G01842 del 01/03/2016 - precisazioni in ordine alle modalità di consuntivazione delle attività di promozione e rendicontazione.

E' stata rilevata dalla Scrivente Direzione Regionale l'opportunità di fornire alcune indicazioni specifiche in ordine alle modalità di consuntivazione e connesso riconoscimento del rimborso delle attività di promozione del tirocinio in Garanzia Giovani.

Come previsto dal Avviso pubblico in oggetto, al par. 6.1 sez. Criteri del riconoscimento del rimborso, “*Il rimborso del costo di promozione [...]:*

- *nel caso di interruzione del tirocinio prima del raggiungimento della metà del percorso (<50% della durata prevista), non è corrisposto alcun rimborso;*
- *nel caso di realizzazione del tirocinio per una durata pari o superiore alla metà del percorso ma inferiore al completamento dello stesso (≥50%; <100%), è riconosciuto un rimborso pari al 50% dell'importo previsto;*
- *nel caso di completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l'intero importo previsto.*

Invece, per il riconoscimento della spesa relativa all'indennità di tirocinio, ai sensi della DGR 199/2013 e smi, l'indennità è rimborsata a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile (pari a 98 su 140).

Ai fini della relativa consuntivazione, il soggetto promotore è tenuto a trasmettere un apposito riepilogo delle prestazioni erogate per singolo destinatario (all. 3A), da cui risulta l'inizio e la fine dei ciascun percorso, nonché una attestazione resa dai soggetti ospitanti di avvenuta erogazione delle indennità mensili maturate (all. 5).

Sempre con riferimento alla valorizzazione economica del servizio di promozione, la disciplina della *lex specialis* specifica che potrà essere inserito nella Ddr il consuntivo relativo ai soli tirocini che risultino conclusi, verificabile a seguito di incrocio tra le informazioni sintetizzate nel riepilogo e quelle sulle indennità erogate, fermo restando il non riconoscimento del servizio di

promozione nel caso detto tirocinio venga interrotto prima del compimento del 50% delle mensilità previste.

L'Avviso, dunque, riconosce implicitamente una stretta correlazione tra la componente costituita dall'indennità di tirocinio, spettante al tirocinante, e il rimborso dell'attività di promozione; il riconoscimento dell'una essendo connessa anche dall'ottenimento dell'altra, e dovendo trovare entrambe una perfetta corrispondenza in fase di rendicontazione.

Conferma di quanto sopra si ha anche dalle risultanze dei controlli svolti dalla Regione sui registri di tirocinio.

Tuttavia, dall'analisi di questi ultimi si rilevano numerosi casi di interruzione del tirocinio nel corso dell'ultimo mese di percorso; in tale situazione il promotore, anche a fronte della presenza del giovane NEET pari o superiore al 70% dell'orario mensile previsto (98 ore), potrà comunque consuntivare solo il 50% dell'intero percorso di formazione, atteso il par. 6.1 sopra richiamato consente un rimborso totale solo a formale conclusione del tirocinio (*i.e.* dell'intero percorso di tirocinio).

Al riguardo, come disciplinato al par. 6.2 degli Indirizzi Operativi, durante il tirocinio si possono verificare eventi interruttivi prima della scadenza naturale del percorso. A tali casi sono ricollegati diversi effetti, distinti a seconda che l'interruzione dipenda da comportamenti imputabili al giovane, da eventi imprevedibili o di forza maggiore, ovvero da cause imputabili ai soggetti corresponsabili dell'attuazione della Misura (soggetto promotore e/o ospitante).

Il regime previsto riconosce un *favor* al soggetto che ha adempiuto agli impegni e alle obbligazioni previste nel Progetto formativo (PF); tant'è vero che nel caso di un giovane il cui percorso si sia interrotto anzitempo per cause imputabili al soggetto ospitante, gli sarà concesso di reiterare il tirocinio a valere su un nuovo progetto formativo, anche se ciò dovesse comportare il cumulo di indennità per un periodo superiore ai 6 mesi.

Il medesimo principio ha, peraltro, trovato applicazione pratica, seppur con gli opportuni accorgimenti, anche nel caso dei rimborsi delle attività di promozione consuntivate dai soggetti accreditati, come previsto dal par. 9 dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari per giovani NEET (18-29 anni), adottato da questa Direzione con D.D. G03518 del 21/03/2017, che stabilisce *"il riconoscimento pari al 100% dell'importo previsto in caso di conclusione del tirocinio, intendendo per conclusione la realizzazione di un numero di ore pari alla maturazione del diritto di corresponsione dell'indennità, per ogni mese di durata del tirocino"*.

In tal modo si riconosce la possibilità di valorizzazione anche tutte quelle attività di promozione che siano state erogate ben oltre il 50% delle mensilità previste, ancorché non esattamente fino al 100% delle stesse, atteso che in tali precipui casi la finalità formativa può ritenersi sostanzialmente portata a termine.

Pertanto, analogamente alla disciplina vigente, anche per i percorsi di tirocinio svolti in vigenza dell'Avviso pubblico G01842 del 01/03/2016, a fronte di interruzioni anticipate per causa non imputabile ai promotori, ma dipendenti dal giovane o dal soggetto ospitante, le spese di promozione potranno considerarsi dovute per l'intero (pari al 100%) purché il tirocinio sia giunto all'ultimo mese di percorso previsto da PF e che nel corso dell'ultimo mese sia stato comunque conseguito dal NEET il minimo di ore previste per maturare l'indennità (98 ore di presenza).

Al fine di poter attestare che le ragioni della mancata conclusione del tirocinio non siano addebitabili a comportamenti del soggetto promotore, la Regione provvederà "eventualmente" a richiedere al medesimo soggetto, laddove durante l'attività di controllo di I livello sulle Ddr rilevasse una fattispecie simile a quella esemplificata, apposita dichiarazione rilasciata dal NEET o

dal soggetto ospitante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 s.m.i., in cui questi ultimi espongono le ragioni del ripensamento o dei motivi per i quali abbiano deciso di non terminare il percorso ovvero altre ragioni ostative al completamento.

La Regione, nelle more degli ulteriori provvedimenti per l'attuazione della presente circolare, rimane disponibile a fornire ogni indicazione o chiarimento ai soggetti promotori, nonché ogni supporto in vista delle prossime fasi di consuntivazione.

Cordiali Saluti

Il DIRETTORE
Marco Noccioli

Il Dirigente dell'Area Controllo, Rendicontazione
e Contenzioso
dott.ssa Silvana Torella

